



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CONNESSE AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO.

L'anno *duemilanove*, addì *otto* del mese di *Aprile* alle ore *16.30* nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| Sindaco | - MATTIOLI Carla | NO |
| Assessore | - REVIGLIO Arnaldo | SI |
| Assessore | - ARCHINA' Giuseppe | SI |
| Assessore | - BRACCO Angela | NO |
| Assessore | - BRUNATTI Luca | SI |
| Assessore | - MARCECA Baldassare | NO |
| Assessore | - TAVAN Enrico | SI |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Gestione dei servizi inerenti le attività a supporto delle attività di gestione e accertamento delle entrate connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Approvazione bozza contratto di servizio.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, MATTIOLI Carla,

Premesso che:

- con atto Notaio P. Bertani in data 2/3/2004, repertorio 187039, a seguito della trasformazione del Consorzio Azienda in Consorzio di funzioni, è stata costituita l'Acsel Servizi S.p.a. avente un capitale sociale di € 120.000,00;
- il Comune di Avigliana risulta essere socio maggioritario detenendo il 14,02% delle quote;
- la Società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, tra l'altro, delle seguenti attività nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi ai Comuni:
 - a) gestione dei rifiuti nelle varie implicazioni;
 - b) gestione, progettazione e realizzazione di servizi in genere a favore di Comuni quali ad esempio, la predisposizione e la gestione di archivi, la riscossione di tariffe, canoni e imposte, la gestione di banche dati e la gestione di canili;
- ai sensi del D.Lgs 22/97 s.m.i. art 14 e 18, del D.P.R. del 27.04.99 n. 158, della L.R. n. 24 del 2002 e del D.G.R. Piemonte n. 64-9402 del 2003, ora surrogato dal D.Lgs 152/06 e smi, competono al consorzio CADOS - Consorzio Ambiente Dora Sangone tutte le funzioni di governo e coordinamento relative al servizio dei rifiuti urbani;
- lo Statuto del Consorzio (di cui fa parte il Comune di Avigliana) è stato approvato dall'Assemblea Consortile con atto n. 8 del 28/11/2003, successivamente modificato con deliberazione n. 1 del 5 marzo 2004 e con deliberazione n. 5 del 29 aprile 2004, esecutivo;
- l'Assemblea dei Sindaci in data 23/02/2006 ha approvato il contratto quadro per la gestione del servizio fra CADOS e A.C.S.E.L. s.p.a., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22/1997, dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 1, della L.R. Piemonte n. 24/2002, legittimato con atto deliberativo di G.C. n. 30 del 6/3/06;
- nell'anno 2007 l'Amministrazione Comunale di Avigliana con deliberazione della Giunta Municipale n. 259 del 29.12.2006 ha affidato all'ACSEL s.p.a. le sottoelencate attività:
 - front office per il servizio porta a porta raccolta rifiuti;
 - attività urbanistiche e tributarie connesse all'accertamento e verifica dei dati catastali e ciò per adempiere ai combinati disposti della L.F. 2005 in materia di accatastamento immobili;
 - verifica della banca dati dei soggetti passivi dei tributi comunali.
- nello svolgimento del lavoro che ha interessato l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Urbanistica attraverso i propri Responsabili ed i relativi addetti unitamente alle Società incaricate, coordinati nell'adempimento specifico dal Segretario Generale è stata avviata una attività per la verifica dei dati in atti al fine di omogeneizzare l'accatastamento delle unità immobiliari esistenti;
- tale attività è stata avviata per parti specifiche del territorio comunale ed in particolare per quanto riguarda le zone industriali del comune e nello specifico per acquisire non solo i dati riguardanti l'I.C.I. e la T.A.R.S.U. e la verifica dei dati catastali ma anche per conoscere e catalogare il fenomeno industria attraverso l'acquisizione di specifici dati quali: tipologia di produzione, emissioni di liquami, fumi, ecc., ed altre notizie rivolte a costituire una banca dati non solo tributaria ma anche rivolta alla conoscenza della tipologia delle attività esistenti al fine di consentire interventi efficienti ad ausilio del sistema produttivo;

- lo svolgimento in atto della citata attività ed in particolare dell'accertamento catastale e della costruzione della banca dati, oltre ad avere una valenza in se, quale servizio al cittadino ha anche lo scopo di mettere in condizioni il servizio tributi e quello urbanistico di attuare verifiche ed accertamenti al fine di allargare ed aggiornare la materia impositiva a tutto vantaggio delle entrate del bilancio comunale;
 - considerato che tale attività è in corso e che occorre proseguire per gli anni successivi implementando la ricerca nei confronti delle varie categorie di contribuenti;
 - l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 prevede qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 2) omissis;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - l'art. 113 bis del D.Lgs. 267/00 disciplina la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale mediante affidamento diretto a società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali;
 - il vigente statuto comunale disciplina al Titolo III, articoli dal 38 al 48 le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali prevedendo in particolare la possibilità di procedere alla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale mediante esternalizzazione qualora sussistano opportune ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale;
 - il comma 3 dell'art. 238 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", prevede che la tariffa di igiene ambientale venga applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - in applicazione delle norme finanziarie annualmente emanate, il Comune ha mantenuto sino al corrente esercizio il regime di tassazione T.A.R.S.U.;
 - l'art. 5, comma 2-quater, della L. 27/2/2009, n. 13, di conversione del D.L. 30/12/2008, N. 208, dispone che qualora non venga emanato, entro il 30 giugno 2009, il regolamento di cui al comma 6 del citato art. 238, i Comuni possono adottare la tariffa ai sensi delle disposizioni in precedenza emanate (D.P.R. 158/99);
 - che con l'obiettivo principale di:
 - incrementare il gettito tributario, realizzando nel contempo una maggiore equità fiscale operando in modo che ciascun contribuente partecipi nella giusta misura a sostenere i costi dei servizi e a pagare la quota di sua spettanza delle imposte e tasse;
 - riordinare e aggiornare gli elementi necessari alla corretta e completa gestione della Tassa Raccolta rifiuti;
 - aggiornare e definire gli elementi necessari al passaggio dal regime di tassazione al regime tariffario in materia di rifiuti;
 - ricercare le condizioni per procedere, qualora possibile in relazione alle disponibilità di bilancio, alla riduzione delle medesime;
 - riorganizzazione dei carichi di lavoro degli uffici finanziari con conseguente maggiore incisività nell'impiego delle risorse umane deputate al recupero di maggiori entrate in materia di I.C.I. e con nuova allocazione del personale in esubero presso altre aree e/o servizi, così da non procedere a nuove assunzioni;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 1/4/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, ha stabilito di procedere all'esternalizzazione della gestione e dell'accertamento

della Tassa Raccolta Rifiuti con esclusione della riscossione, mediante convenzione con affidamento, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b-1) del D.Lgs. 446/97, alla Società partecipata, ACSEL Spa, la quale dovrà altresì gestire il passaggio al regime tariffario;

- con la deliberazione consiliare n. 42 del 1/4/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, si è determinato di procedere all'esternalizzazione della gestione e dell'accertamento della Tassa Raccolta Rifiuti con esclusione della riscossione, mediante convenzione con affidamento, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b-1) del D.Lgs. 446/97, alla Società partecipata, ACSEL Spa, la quale dovrà altresì gestire il passaggio al regime tariffario;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni;

Visto l'art. 5, comma 2-quater, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del D.L. 30/12/2008, n. 208;

Visto l'art. 238, comma 3, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;

Visto il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

Dato atto che l'adozione della presente non comporta oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata bozza di contratto di servizio per l'esternalizzazione della gestione e l'accertamento della Tassa Raccolta Rifiuti con esclusione della riscossione, con affidamento, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b, num. 1) del D.Lgs. 446/1997, alla partecipata A.C.S.E.L. S.p.a., con sede in S. Ambrogio di Torino, Via delle Chiuse n. 21, P.I. 0887682001,
- 2) Di dare atto che per conto del Comune di Avigliana, la convenzione verrà sottoscritta dal Responsabile Area Economico Finanziaria, ROSSATO Vanna, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e smi;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTA' DI AVIGLIANA
(Provincia di Torino)
CF 01655950010

REP.N°

AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA GESTIONE E DELL'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CONNESSE AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - Soc. ACSEL Spa CON SEDE IN S.AMBROGIO DI TORINO (To) – Partita I.V.A. 08876820013 – IMPORTO € 520.000,00 I.V.A. inclusa.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove (2009), addì del mese di..... alle ore, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Avigliana.

Avanti a me Dr. Emanuele MIRABILE, Segretario Generale del Comune di Avigliana, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i Signori: 1) ROSSATO Vanna, nata a Avigliana (To) il 25/5/1958, residente in Avigliana, Responsabile Area Economico Finanziaria del Comune di Avigliana, la quale interviene in questo atto in nome, conto ed interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

2) GILY Alessandro, nato a Torino il 1/10/1956 e residente in Avigliana, Via Micheletta n. 45, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale agisce in qualità di Legale rappresentante della Soc. ACSEL con sede in S. Ambrogio di Torino, Via delle Chiuse n. 21, P.I. 08876820013. Dell'identità di detti componenti io Segretario sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominare, che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare la

liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;

che l'art.113 bis del D.Lgs 267/00 disciplina la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale mediante affidamento diretto a società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali;

che il vigente statuto comunale disciplina al Titolo III, dagli articoli 38 al 48, le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali prevedendo in particolare che la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, sia effettuata mediante gestione in economia, affidamento a terzi o con affidamento diretto, tra l'altro, a Società di capitale costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal codice civile;

che il comma 3 dell'art. 238 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", prevede che la tariffa sia applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

che in applicazione delle norme finanziarie annualmente emanate, il Comune ha mantenuto sino al corrente esercizio il regime di tassazione T.A.R.S.U.;

che l'art. 5, comma 2-quater, della L. 27/2/2009, n. 13, di conversione del D.L. 30/12/2008, N. 208, dispone che qualora non venga emanato, entro il 30 giugno 2009, il regolamento di cui al comma 6 del citato art. 238, i Comuni possono adottare la tariffa ai sensi delle disposizioni in precedenza emanate (D.P.R. 158/99);

- che con deliberazione consiliare n. 42 in data 1/4/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, si è determinato di procedere all'esternalizzazione della gestione e dell'accertamento della Tassa Raccolta Rifiuti con esclusione della riscossione, mediante convenzione con affidamento, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b-1) del D.Lgs. 446/97, alla Società partecipata ACSEL S.p.a., la quale dovrà altresì gestire il passaggio a regime tariffario;
- che la società ai sensi dello statuto, ha, tra l'altro, quale oggetto sociale "la gestione, progettazione e realizzazione di servizi in genere a favore dei Comuni quali fra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione e la gestione di archivi, la riscossione di tariffe, canoni ed imposte, la gestione di banche dati";
- che le scelte operate dal Comune in ordine all'affidamento dei servizi di seguito indicati sono espressione dell'impegno dell'ente atte a favorire le esigenze della collettività e dell'utenza nonché per il conseguimento di una più economica, efficace ed efficiente gestione delle risorse dell'ente;
- che l'affidamento del servizio alla società non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 2, lettera c) del D.Lgs.446/97.

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2) Il Comune di Avigliana, in persona del Responsabile Area Finanziaria, in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, conferisce alla Soc. ACSEL Spa nella persona del Sig. Alessandro GILY, nato a TORINO il 1/10/1956 e residente in Alessandria, Corso Roma n. 66, il quale agisce in qualità di Legale Rappresentante della medesima Società, che accetta, l'affidamento della gestione dei servizi inerenti le attività a supporto della gestione e accertamento delle entrate connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Avigliana per anni cinque, alle condizioni generali e particolari di cui al presente contratto d'opera.

Articolo 2

Finalità dell'atto

2.1 Il presente contratto di servizio ha lo scopo di definire i rapporti, tra il Comune e la "Società ACSEL S.p.A.", relativamente alle attività di gestione e accertamento delle entrate comunali connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti con esclusione della riscossione del tributo.

Articolo 3

Oggetto del contratto di servizio

3.1 Costituisce oggetto del presente contratto di servizio:

- il supporto al Comune in tutte le attività di gestione, liquidazione ed accertamento della Tassa Rifiuti, così come in tutte le attività, connesse, accessorie e complementari non attribuite, a norma di legge, al Funzionario Responsabile del tributo e con esclusione della riscossione;

- l'elaborazione, in vigenza delle norme in premessa citate, delle proposte di passaggio al regime tariffario a far data dal 1/1/2010, entro il mese di settembre 2009 ai fini della predisposizione degli atti programmatici del Comune;

- l'autonoma gestione tariffaria, in relazione alle norme legislative e regolamentari emanate, a seguito del passaggio a detto regime da parte del Comune;

3.2 La gestione delle attività previste al precedente punto 3.1 avviene sulla base dell'elenco di massima allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, (Allegato a) riguardante il dettaglio, non esaustivo, delle principali procedure operative riferite alle attività di competenza della società.

Articolo 4

Durata del contratto di servizio.

4.1 Il presente contratto di servizio ha decorrenza dal 1/5/2009 con scadenza al 30/4/2014 e potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento con cadenza annuale.

Nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio, il Comune di Avigliana potrà ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga del contratto alle medesime condizioni in corso, con durata massima di anni uno dopo la naturale scadenza.

Articolo 5

Natura del servizio

5.1 Le funzioni e le attività oggetto del presente contratto costituiscono un servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di un pubblico servizio.

Articolo 6

Modalità di erogazione dei servizi

6.1 La società assumendo le funzioni e la gestione dei servizi come individuati all'art. 3, subentra in tutti gli obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia;

6.2 In vigenza del regime tributario (T.A.R.S.U.) il Comune rimane comunque unico titolare del tributo, adottando, anche qualora predisposti dalla Società, tutti gli atti riservati a norma di legge al Funzionario Responsabile del tributo;

6.3 La gestione delle funzioni e dei servizi medesimi avviene da parte della società in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e dal presente contratto di servizio;

6.4 In particolare la società è tenuta a rispettare le disposizioni di legge, quelle contenute nel Regolamento per la disciplina delle entrate, nonché nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento alla stessa;

6.5 La società è tenuta altresì a curare le problematiche in materia di contenzioso, di programmazione e realizzazione degli interventi di controllo sui contribuenti e di recupero dell'evasione. I ricorsi e le citazioni indirizzati alla società dovranno essere trasmessi al Comune entro 3 giorni lavorativi dalla notifica per l'adozione dei dovuti atti amministrativi;

6.6 La Società si impegna a svolgere le attività indicate all'articolo 3) con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard operativi da definire concordemente tra le parti;

6.7 La Società si impegna all'apertura di uno sportello a disposizione dell'utenza ubicato presso il Palazzo Municipale per una durata di 18 ore settimanali;

Si impegna inoltre a fornire comunque informazioni telefoniche e di mettere a disposizione dell'utenza un indirizzo e-mail;

6.8 La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

a) uguaglianza: l'attività della società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;

b) imparzialità: la società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

c) continuità: la società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;

d) partecipazione: la società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;

e) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. La Società acquisisce

periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con il Comune;

f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;

g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: la società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempo utile. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili e che i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie con i minori adempimenti, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato la decisione della stessa.

Articolo 7

Obblighi a carico della società.

7.1 La società si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune di Avigliana, assumendo a proprio carico qualsiasi inerente costo;

7.2 La società si obbliga ad agire nel pieno rispetto delle normative vigenti e, in particolare, ad effettuare il trattamento di dati personali in conformità alla normativa in materia L. 675/96 e successive modifiche.

7.3 La società si impegna altresì a fornire al Comune ogni tipo di documentazione richiesta riguardo lo svolgimento dei servizi.

7.4 La società è tenuta inoltre a trasmettere all'Ente ogni informazione inerente possibili anomalie nell'applicazione degli altri tributi/ tariffe non gestite dalla medesima e di cui sia venuta a conoscenza durante l'espletamento del servizio;

7.5 La società utilizza le banche dati fornite dal Comune di Avigliana (popolazione, aziende, immobili, cartografia e quelle ad esse correlate) fornendo i necessari aggiornamenti derivanti dalla gestione delle attività oggetto della presente.

Eventuali variazioni architetture del sistema informativo tributario devono essere autorizzate dal Comune di Avigliana al fine di garantire l'integrità complessiva del sistema informativo comunale e l'unicità di interfaccia con il cittadino.

La società si impegna inoltre a consegnare una banca dati, in formato standard, integrata di tutti gli immobili del Comune di Avigliana e comprensiva dei dati dei contribuenti, fornendo il software necessario alla gestione e visualizzazione dei dati stessi. La procedura così definita dovrà integrarsi con la banca dati in uso al Comune così da consentire il superamento dell'attuale separazione tra i dati catastali e i dati tributari permettendo di avere in linea la situazione sempre aggiornata di ogni singolo oggetto d'imposta.

Per il raggiungimento di quanto detto la società si impegna inoltre a realizzare gli strumenti e lo spazio messo a disposizione dalla rete civica sia per veicolare le informazioni che per fornire servizi interattivi.

Articolo 8

Assicurazione danni verso terzi, responsabilità e disciplina

8.1 La società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

8.2 La società provvede alla stipula di appositi contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia dei relativi contratti di assicurazione deve essere consegnata al Comune.

8.3 I dipendenti della società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi a criteri di correttezza sia all'interno dell'Azienda che nei rapporti con l'utenza.

8.4 La società è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del

personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.

8.5 Non sono in ogni caso considerati danni cagionati dall'azienda eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa, salvo prova della negligenza dell'azienda stessa.

Articolo 9

Obblighi del Comune

9.1 Il Comune si impegna a cooperare con la società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed ad assumere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

9.2 L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

a) nel mettere a disposizione della società idonei locali dedicati al rapporto con i cittadini, le banche dati necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;

b) nel mettere a disposizione, le procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata delle attività affidate alla società impegnandosi a mantenerle e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità;

c) nell'impegno ad utilizzare gli strumenti innovativi messi a disposizione dal Comune con particolare riguardo alle procedure di e-government già sviluppate o che lo saranno nel futuro al duplice fine di dare un servizio migliore alla cittadinanza e semplificare le procedure con reciproco vantaggio;

d) nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti, tra l'altro, a garantire la tempestiva comunicazione e trasmissione di atti assunti dall'amministrazione comunale che possano, in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi;

e) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla società stessa;

f) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività.

Articolo 10

Attività di programmazione ed indirizzo

10.1 La società propone annualmente al Comune, per l'adozione degli atti programmatici inerenti il successivo esercizio, il progetto delle nuove attività da attuare (con particolare riferimento alle problematiche informatiche) nonché proposte e suggerimenti;

10.2 I documenti di cui sopra, al fine di permettere all'ente di predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria e tributaria, sono formulati entro il mese di settembre.

Articolo 11

Attività di controllo

11.1 Le attività di cui all'art. 3 vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l'operato della società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi;

11.2 A tal fine l'ente pubblico può eseguire, attraverso propri incaricati, ispezioni presso i locali ove viene svolta l'attività della società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica;

11.3 Il Comune, tramite gli Uffici incaricati del controllo e della gestione del contratto, individuati entro

l'Area Economico-Finanziaria per le attività in materia tributaria ed entro l'Area Urbanistica-Edilizia Privata e C.E.D. per le attività ad esse rapportabili e vigila sull'andamento dei servizi attraverso

l'esame di report trimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il Servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate all'evidenziazione di scostamenti dagli standard quali-quantitativi previsti.

Articolo 12 Report periodici

12.1 La società predispone ogni tre mesi un report anche in via informatica, che dovrà essere consegnato al Comune corredato della necessaria documentazione;

12.2 Tale report comprende l'analisi, per ogni attività prestata nell'ambito dei servizi, dei risultati, nonché la disaggregazione dei dati per ogni singola attività ed una comparazione con i dati del precedente report trimestrale; la sintesi dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi, al complesso degli obblighi a carico della società ed alle ulteriori disposizioni di cui al presente contratto di servizio;

12.3 Il report fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.

Articolo 13

Rapporti economico-finanziari e tempistica degli adempimenti di verifica/ accertamento

13.1 A titolo di corrispettivo per la gestione ordinaria della TARSU / TIA (I^a fase) comprensiva di tutte le attività sino alla formazione del ruolo, alla Società è riconosciuto un compenso annuo, di € 58.000,00. A decorrere dal 1/1/2011, si potrà procedere alla revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, nella misura massima del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente a quello di riferimento. La revisione prezzi decorrerà dall'avvenuta presentazione della domanda da parte della ditta aggiudicataria.

Il pagamento dei corrispettivi derivanti da detto incarico, è fissato in 60 giorni dal ricevimento al protocollo generale dell'Ente delle inerenti fatture e previa attestazione della regolarità dei servizi resi da parte del Responsabile competente.

13.2 Per i servizi di verifica ed aggiornamento delle banche dati comprensivi, tra l'altro, delle seguenti attività:

- acquisizione e analisi dei dati catastali e incrocio con altre banche dati;
 - sopralluoghi e controlli sul territorio;
 - attività urbanistica come meglio specificata in allegato A);
 - spedizione avvisi ai cittadini;
 - campagna informativa sull'iniziativa;
 - ricevimento degli utenti per la verifica delle posizioni contributive rilevate;
 - trasmissione al Comune dei dati rilevati utili ai fini ICI;
- e da definirsi sino all'emissione dell'avviso di accertamento per ogni singola pratica esaminata, saranno dovuti i seguenti compensi:

- a) utenze non domestiche, attività da effettuarsi nel termine di mesi 12, complessivi € 50.000,00;
- b) utenze domestiche, attività da effettuarsi nel termine massimo di mesi 18, complessivi € 180.000,00.

Il pagamento dei corrispettivi derivanti da detto incarico, è fissato in 30 giorni dal ricevimento al protocollo generale dell'Ente delle inerenti fatture da emettersi nei seguenti termini:

per le utenze non domestiche:

- 20% quale anticipazione, al momento dell'avvio delle attività previste;
- 30% nel sesto mese di operatività;
- 30% al termine delle rilevazioni;
- 20% a seguito delle opportune verifiche da parte dell'ente delle rilevazioni effettuate e, comunque non oltre 3 mesi dall'avvenuta notifica degli atti di accertamento emessi.

per le utenze domestiche:

- 20% quale anticipazione, al momento dell'avvio delle attività previste;

- 20 % nel quinto mese di operatività;
- 10% nel nono mese di operatività;
- 10% nel dodicesimo mese di operatività;
- 10% nel quindicesimo mese di operatività;
- 10% al termine delle rilevazioni;
- 20% a seguito delle opportune verifiche da parte dell'ente delle rilevazioni effettuate e, comunque non oltre 3 mesi dall'avvenuta notifica degli atti di accertamento emessi.

13.3 Tutti i compensi di cui sopra si intendono comprensivi:

- di ogni onere fiscale e previdenziale;
- di ogni attività affidata alla Società con il presente contratto di servizio;
- di qualsiasi costo, compreso l'ammortamento / canone di eventuali software gestionali, che possa derivare dai servizi dovuti.

13.4 In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'effettuazione dei servizi previsti, è dovuta una penale di euro 30,00 a giorno di ritardo.

Articolo 14

Risoluzione per inadempimento e facoltà di recesso

14.1. La presente convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e, in senso soggettivo, avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente. Costituisce comunque grave inadempimento la mancata attivazione delle procedure di legge riguardanti la non corretta applicazione delle norme regolamentari in materia di esenzioni, agevolazioni e riduzioni o la mancata attività di liquidazione o di accertamento delle entrate tributarie che comporti per l'ente l'impossibilità al recupero delle stesse;

14.2. La parte che rileva la presenza di un grave inadempimento deve darne comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine pari, almeno, a trenta giorni per adempiere agli obblighi contrattuali. Nel caso in cui la parte non ottemperi alla richiesta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

14.3 L'Amministrazione Comunale può in ogni caso recedere dal contratto in essere previo avviso comunicato con anticipo di mesi sei.

Articolo 15

Divieto di subappalto e cessione

15.1. E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto di servizio e/o i diritti dalla stessa derivanti salvo espressa autorizzazione da parte del Comune di Avigliana.

Articolo 16

Controversie

16.1 Eventuali controversie che potessero sorgere tra il Comune e la Società anche inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, sono demandate all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 17

Registrazione del contratto

17.1 Il presente contratto viene stipulato mediante atto pubblico. Tutte le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, sono a carico della Società.

17.2 Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura in oggetto è soggetta al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del DPR 26.-4.1986, n.131.

Articolo 18
Disposizioni finali

18.1 La ditta aggiudicataria autorizza il Comune di Avigliana a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale ed alla comunicazione e pubblicazione dei dati relativi all'appalto in argomento;

18.2 Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

E' richiesto, io Segretario, ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su numero sette facciate e parte dell'ottava fin qui, del quale viene data lettura alle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il Segretario Generale (MIRABILE dr. Emanuele)

Il Responsabile Area Economico finanziaria (ROSSATO Vanna)

Per la Soc. ACSEL Spa (Sig. GILY dr. Alessandro)

ALLEGATO A)

CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI TRIBUTARI INERENTI LA RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI

- ATTIVITA' IN MATERIA URBANISTICA:

Verifica urbanistica e catastale di tutti i fabbricati a destinazione industriale, artigianale, commerciale, professionale ed assimilati e di quelli di civile abitazione con la redazione degli atti e la risoluzione delle problematiche necessarie all'accertamento tributario ai fini I.C.I. e T.A.R.S.U., da svolgersi secondo la tempistica prevista all'art. 13 del contratto di servizio;

- ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA

- ☐ Gestione attività ordinaria di front e back office secondo le norme regolamentari vigenti (denunce inizio, variazione e cessazione utenza, aggiornamento banca dati, predisposizione ed invio al contribuente di eventuali richieste di integrazione/ chiarimento dati, richiesta sopralluoghi e verifiche varie connesse ai dati denunciati in particolare in relazione a domande di agevolazioni, risoluzione delle eventuali problematiche connesse alla gestione delle denunce, gestione delle richieste di agevolazione anche tramite riscontro con banche dati diverse (albo compostatori, ufficio anagrafe, ecc.) , gestione atti di sgravio /discarico, emissione ruolo principale entro il mese di settembre dell'anno di riferimento, gestione tassa rifiuti a carico titolari posti fissi di mercato, ogni altra attività connessa alla gestione ordinaria della Tassa rifiuti. L'adozione e la sottoscrizione degli atti riservati al Funzionario Responsabile, devono essere tempestivamente trasmessi all'Ente;
- ☐ Acquisizione dei dati catastali mancanti per gli immobili dichiarati ai fini della TARSU in base alle previsioni di cui all'art. 1, commi 106-107-108, della Legge 296/2006 e s.m.i., con relativo aggiornamento della banca dati gestionale. Tali dati dovranno essere comunicati al Comune nei termini previsti dalle richiamate norme per l'inoltro, da parte del medesimo, all'Agenzia delle Entrate;
- ☐ Verifica incrociata, in relazione alla banca dati aggiornata, con i dati catastali, superfici a ruolo – superfici a Catasto Metrico, al fine delle rettifiche previste dal comma 340 L. 311/04 (superficie TARSU non inferiore 80% superficie catastale);
- ☐ Verifica incrociata banca dati Tarsu /anagrafe/ dati urbanistici/ I.C.I. per la rilevazione di eventuali anomalie utili ai fini tributari;
- ☐ Analisi di tutte le posizioni risultanti negli archivi del Comune, relativamente a tutti gli anni accertabili, anche attraverso il confronto con i dati presenti negli archivi cartacei del Comune ed in altre banche dati esterne, con priorità alle utenze non domestiche;
- ☐ Inoltro di specifici questionari all'utenza. Gli stessi dovranno essere concordati con l'Amministrazione la quale si riserva l'inserimento di richiesta informazioni utili all'Ente;
- ☐ Per le superfici non rilevate a seguito delle attività di cui sopra, la Società procederà mediante metodo induttivo salvo casi particolari in cui si renda necessario procedere con rilievi e sopralluoghi in loco, della quale cosa dovrà essere data preventiva informazione ai contribuenti interessati;
- ☐ Predisposizione, secondo la tempistica di cui all'art. 12 del contratto di servizio, degli atti di accertamento derivanti dalle attività di verifica predisposte in materia di TARSU per gli anni di imposta ancora accertabili;
- ☐ Predisposizione avvisi di accertamento inerenti le eventuali evasioni e/o omissioni rilevate nell'espletamento delle attività di gestione ordinaria del tributo (front office, aggiornamento periodico banca dati, ecc.);
- ☐ Gestione dell'accertamento con adesione da parte del contribuente secondo le norme regolamentari. La Società è tenuta ad informare l'Ente dell'avvio del procedimento con indicazione del giorno e del luogo della comparizione. La proposta di adesione deve essere

sottoposta al Funzionario Responsabile del tributo entro il secondo giorno successivo alla formulazione. Il Responsabile dovrà pronunciarsi in merito entro dieci giorni dal ricevimento.

- ☐ Attività di supporto gestione ICI: l'azienda dovrà comunicare al più presto all'ufficio tributi del comune, ogni notizia in suo possesso utile ai fini dell'attività di gestione ed accertamento ICI sia in relazione all'anno in gestione ordinaria che agli anni di gestione pregressa;
- ☐ Gestione delle procedure e predisposizione degli atti di annullamento in autotutela degli avvisi emessi rilevatisi errati a seguito delle verifiche d'ufficio e/o su impulso di parte.
- ☐ La gestione del contenzioso in materia TARSU è eventualmente espletata solo a seguito di avvenuta adozione degli atti amministrativi necessari da parte dell'Amministrazione ;
- ☐ Formulazione proposte per modifiche al regime regolamentare vigente entro il 30 settembre;
- ☐ In ipotesi di ulteriore proroga del regime tributario in materia rifiuti, fornitura entro il 30 settembre di ogni anno della previsione dei costi soggetti alla copertura tariffaria TARSU e di proposte in merito alla modulazione TARSU idonea alla copertura del costo del servizio;
- ☐ In vigore delle attuali norme ed in particolare dell'art. 5 della L. 13/2009, formulazione di proposta tariffaria entro il mese di settembre 2009;
- ☐ Assistenza legale.

COPIA ALBO:

☒ ATTI

☐ _____

☐ SEGRETERIA

☐ CULTURA

☐ LL.PP.

☐ U.T.C.

☐ VIGILI

☒ RAGIONERIA

☐ TRIBUTI

☒ ~~COPIA R~~ ~~È CONSEGNA TA ALL'UFFICIO RAGIONERIA (come richiesto)~~

☒ ~~COPIA PER ACSEL (SPEDITA)~~

☐ _____

☐ _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to REVIGLIO Arnaldo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 17 APR. 2009 al n. 607 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 17 APR. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 17 APR. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☒ viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 17 APR. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- ☒ è stata comunicata in elenco in data 17 APR. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- ☒ è divenuta definitivamente esecutiva il giorno 08/04/2009 in quanto:
 - ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - ☐ decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 17 APR. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele